

Camera dei Deputati

Legislatura 17
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/05664
presentata da **GIACHETTI ROBERTO** il **24/07/2014** nella seduta numero **271**

Stato iter : **IN CORSO**

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA , data delega **24/07/2014**

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-05664

presentato da

GIACHETTI Roberto

testo di

Giovedì 24 luglio 2014, seduta n. 271

GIACHETTI. — **Al Ministro della giustizia.** — Per sapere – premesso che:

sul sito Internet del Ministero della giustizia l'ultimo report disponibile dettagliato per singolo istituto sui «Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari» risale al 31 dicembre 2013; gli altri aggiornamenti mensili sono forniti per regione e non istituto per istituto;

al 31 dicembre 2013, in merito alla capienza regolamentare di 47.709 posti, è specificato con un asterisco che «(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 7 mq + 4 stabiliti dal CPT. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato»;

la specificazione che la «capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato», fa presupporre — come è stato rilevato da più parti — che in diversi istituti ci siano reparti (o sezioni, o celle) chiusi perché inagibili o in fase di ristrutturazione o per carenza di personale;

secondo la sentenza della Corte di Cassazione — I sezione penale n. 5728/2014 nel calcolo dello spazio vitale minimo che deve essere assicurato a ciascun detenuto, deve essere scomputata l'area degli arredi, con ciò confermando quanto stabilito dalla sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che l'8 gennaio 2013 ha condannato l'Italia per «trattamenti inumani e degradanti» in violazione dell'articolo 3 della Convenzione;

la sentenza Torreggiani non si limitava alla questione «sovraffollamento», ma per una detenzione «legale» secondo la Convenzione, richiamava come necessari anche altri importanti parametri: «in cause in cui il sovraffollamento non era così serio da sollevare da solo un problema sotto il profilo dell'articolo 3, la Corte ha notato che, nell'esame del rispetto di tale disposizione, andavano presi in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base (si vedano anche gli elementi risultanti dalle regole penitenziarie europee adottate dal Comitato dei Ministri)»;

il 27 maggio 2014 il Ministro interrogato ha dichiarato che «non ci sono più detenuti che vivono al di sotto di 3 metri quadrati»;

è fondamentale il monitoraggio costante della situazione carceraria non solo per consentire un controllo effettivo e continuo da parte degli organismi e delle istituzioni europee e transnazionali che, dopo la sentenza Torreggiani, tengono sotto osservazione il nostro Paese, ma anche — più in generale — per garantire il diritto dei cittadini alla conoscenza, basilare in democrazia;

sul sito del Ministero della giustizia appare da alcuni mesi un banner denominato «schede istituti penitenziari», dove appare questa presentazione: «Schede trasparenza istituti penitenziari, aggiornamento: 9 giugno 2014 – Nelle schede vi sono informazioni sulla struttura, la storia e i servizi degli istituti penitenziari, indicazioni concrete sulle regole da rispettare nel rapporto con i detenuti per le visite, le comunicazioni, l'invio e la ricezione di pacchi e denaro. Descrizioni delle attività lavorative, scolastiche, culturali e dei progetti in corso. Le informazioni sono a cura delle direzioni degli istituti penitenziari. La pubblicazione riguarda 154 strutture su 203 tra istituti e ospedali psichiatrici giudiziari» –:

quali siano, istituto per istituto, le attuali capienze regolamentari e il numero dei detenuti presenti;

quanti siano, istituto per istituto, i posti effettivamente disponibili al netto delle celle, sezioni o reparti chiusi per inagibilità o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o sezioni chiuse per insufficienza del personale;

se la dichiarazione «non ci sono più detenuti che vivono al di sotto di 3 metri quadrati» sia confermata e se lo spazio sia stato calcolato al netto del mobilio e della superficie destinata ai servizi igienici che devono essere necessariamente separati da quello della cella;

quale sia la situazione, istituto per istituto, riguardo la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base;

se non ritenga che nel banner del sito giustizia.it «schede istituti penitenziari» debbano essere fornite, almeno settimanalmente, per ciascun istituto, anche le informazioni riguardanti le capienze regolamentari con tanto di specificazione delle celle non disponibili per i motivi citati in premessa, i detenuti presenti, il regolamento d'istituto;

se non ritenga opportuna l'istituzione di una anagrafe digitale pubblica degli istituti di prevenzione e di pena come previsto nella proposta di legge n. 986 presentata il 17 maggio 2013. (4-05664)